

La IX Sezione Civile e la cancelleria

a cura di Elena Violante

Materie di competenza

- 1)immigrazione,protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini (impugnazione del provvedimento di allontanamento, controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale)
- 2) successioni, eredità giacenti
- 3) tutele, curatele, amministrazioni di sostegno



Giudice Tutelare

Art. 344 c.c.

Il giudice tutelare è preposto alla cura della persona e all'amministrazione del patrimonio dell'incapace.

Ha molteplici funzioni: direttive, deliberative, consultive e di controllo.

Il GT sovrintende alle attività definite di "**volontaria giurisdizione**", in cui non vi sono due o più parti contrapposte portatrici di interessi in conflitto, ma persone non del tutto capaci di provvedere da sole ai propri interessi. L'intervento del GT ha funzioni di tutela e di garanzia.

Materia del Giudice Tutelare

Istruisce il procedimento per l'apertura dell'amministrazione di sostegno

Nomina l'amministratore di sostegno, il tutore e il curatore e vigilare sul loro operato

Vigila sull'operato del tutore, curatore, ads anche sotto il profilo economico (rendiconto)

Emette provvedimenti e autorizzazioni

Vigila sul progetto di vita della persona tutelata o amministrata adottando gli opportuni provvedimenti rispetto alla loro collocazione e alle cure

Materia del Giudice Tutelare

Autorizza i genitori a compiere atti di straordinaria amministrazione relativi al patrimonio dei figli minori

Nomina il curatore speciale ai figli minori in caso di conflitto patrimoniale tra loro con i genitori

Vigila sull'osservanza delle condizioni stabilite dal Tribunale per l'esercizio della responsabilità genitoriale (art 337 cc)

Emette il decreto di esecutività del provvedimento di affidamento familiare consensuale di minore disposto dal servizio sociale (art. 4 l. n. 184/1983)

Autorizza il rilascio di documento valido per l'espatrio al minore quando manchi l'assenso di uno dei due genitori (art. 3 let. a-b, l. n. 1185/1967)

Materia del Giudice Tutelare

Convalida il provvedimento di trattamento sanitario obbligatorio adottato dal Sindaco

Autorizza l'interruzione volontaria della gravidanza di minorenne (art. 12 l. n. 194/1978);

La Cancelleria

È l'ufficio cui si affianca l'organo giudiziario preposto allo svolgimento di funzioni prevalentemente burocratiche o amministrative. Le attività principalmente svolte sono quelle di documentazione delle attività giudiziarie, di registrazione e custodia degli atti, di pubblicazione degli atti processuali.

La Cancelleria

Front office: ricevimento istanze e consegna provvedimenti/autorizzazioni; informazioni

Back office: registrazione e custodia degli atti; pubblicazione e comunicazione provvedimenti del GT

Definizioni

- **RICORSO**: richiesta di avvio di procedimento
- **ISTANZA**: richiesta volta ad ottenere un'autorizzazione
- **AUTORIZZAZIONE/PROVVEDIMENTO**: atto del GT che permette di operare
- **GIURAMENTO**: atto con cui il tutore/ads assume formalmente l'incarico (ora dichiarazione via mail, vistata dal giudice, notifica della copia conforme da cui decorrono gli effetti della nomina)
- **COPIA CONFORME**: riproduce l'originale attraverso una dichiarazione formale da parte di un pubblico ufficiale, autorizzato per legge a tale funzione, che attesta la fedele corrispondenza della copia all'originale. Ha lo stesso valore legale del documento originale a tutti i fini e a tutti gli effetti di legge

Definizioni

- **INVENTARIO/ACCERTAMENTO PATRIMONIALE:** fotografa la situazione reddituale/patrimoniale all'apertura della misura
- **RELAZIONE/AGGIORNAMENTO:** informazioni utili al giudice
- **RENDICONTO:** redatto su apposito modulo fornisce informazioni economiche, sulle condizioni di vita della persona e sull'operato del tutore/ads. Può essere **periodico** con cadenza annuale oppure **finale** (decesso persona, cambio tutore/ads)

Cancelleria: orari e modalità di accesso

In questo periodo di emergenza sanitaria gli accessi al Palazzo di Giustizia sono stati ridotti pertanto è consentito l'accesso al Palazzo esclusivamente previa prenotazione

Lo sportello della cancelleria tutele è aperto dalle ore 9 alle ore 12.30 solo su appuntamento

L'appuntamento può essere preso:

chiamando il numero **011 432 8020** dal lunedì al venerdì dalle ore 11 alle ore 13

tramite mail **ufficio.tutele.tribunale.torino@giustizia.it**

collegandosi al sito del Tribunale di Torino alla voce servizi online - ufficio tutele - prenotazione appuntamenti.

Trasmissione degli atti

Direttamente allo sportello previo appuntamento

Tramite mail: l'istanza deve essere firmata in originale, scansionata e allegata in formato pdf alla mail unitamente alla copia del documento di identità. Non sono consentiti altri formati (foto neanche convertite in formato pdf) perché non acquisibili né lavorabili.

Con deposito telematico per tramite dell'Ufficio di Prossimità

Tramite posta: modalità consigliata per il rendiconto

Rilascio copie

Copia semplice: può essere richiesta via mail predisponendo un'istanza (firmata e scansionata in pdf) in cui si chiede il rilascio della copia unitamente alla copia del documento di identità e una marca da € 1,46 annullata apponendovi una sigla o riga; la cancelleria invierà la copia via mail.

Copia conforme: si deve ritirare presso lo sportello su appuntamento portando una marca da € 11,63

Informazioni sullo stato della procedura

tramite servizio telefonico al numero 011 432 8020 dal lunedì al venerdì dalle ore 11 alle ore 13

tramite l'indirizzo mail ufficio.tutele.tribunale.torino@giustizia.it

tramite l'app mobile Giustizia Civile (Tribunale di Torino – Volontaria Giurisdizione – Ruolo generale : indicare il numero di fascicolo)